



**INAUGURAZIONE DELL'ANNO  
GIUDIZIARIO DEL  
TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
INTERDIOCESANO DELLE MARCHE**

**Prolusione  
Card. Gianfranco Ghirlanda**

**Ancona, 15 aprile 2026**

# GIUSTIZIA E DIRITTO

## 1. Introduzione

Quando si parla di giustizia è da considerare se essa la si intende solo da un punto di vista legale, cioè da ciò che la legge positiva permette o proibisce, quindi di quali diritti attribuisce e quali obblighi corrispondenti delinea e come li disciplina, oppure se la si intende in un senso sostanziale, cioè come quella dimensione che è alla base della legge positiva e allo stesso tempo la trascende. Tale distinzione è importante perché talvolta la legge positiva può essere strumento di potere quindi non rispettare la giustizia sostanziale, violando, la legge stessa, i diritti fondamentali della persona. In questo caso, in cui appunto non viene violata la legge positiva, ma ci si rende conto che viene violata la giustizia sostanziale, come ci si deve comportare? La trattazione, evidentemente, sarà basata sulla visione cristiana della giustizia, della legge e del diritto, quindi sulla visione cristiana dell'uomo.

## 2. Fondamenti antropologici della giustizia e del diritto e loro relazione

### 2.1 Natura relazionale dell'uomo

Quando si parla di diritto ci si può riferire a tre distinte realtà, anche se strettamente collegate tra di loro: a) al diritto nella sua essenzialità e globalità; b) al diritto nella sua formulazione positiva nelle leggi; c) alla scienza del diritto. A noi qui interessano solo le prime due accezioni.

La società è una compagine organizzata, che comprende in sé diversità di membra e di funzioni, per cui in essa è riscontrabile una fitta trama di relazioni tra i membri e le diverse funzioni, quindi il diritto si dà per l'esserci stesso delle relazioni. Sotto questo primo aspetto si tratta del diritto inteso nella sua globalità ed essenzialità, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente legislativo positivo. Quindi, nella sua essenza il diritto va definito come

l'insieme delle relazioni tra i soggetti fornite di obbligatorietà, in quanto determinate dalle diverse funzioni che i soggetti svolgono, e che creano regole di condotta.

Sotto il secondo aspetto, in relazione a quanto appena descritto, il diritto, come diritto positivo, è dato dell'insieme delle leggi e delle norme positive stabilite dall'autorità legittima che regolano l'intersecarsi delle relazioni intersoggettive nella vita della comunità e che in questo modo costituiscono delle istituzioni, la cui totalità dà l'ordinamento giuridico.

L'uomo è per sua natura un ente relazionale. Ciò lo si constata fenomenologicamente. L'essere in relazione all'altro è costitutivo dello stesso ente uomo. Dal punto di vista filosofico la natura dell'uomo in riferimento al suo fine è la capacità in lui inscritta di entrare in relazione con l'altro.

Allora, il riconoscere se stessi come esistenti comporta di per sé, allo stesso tempo, il riconoscimento dell'altro come esistente, il riconoscimento della sua parità ontologica e perciò dello stesso suo modo di agire e di esigere: “L'essere e il vivere con gli altri non è un semplice *essere accanto*, ma è un *con-esserci* e un *con-vivere* come dovuti”<sup>1</sup>. L'unità e la distinzione sono insieme affermate quando sono rispettate le strutture naturali della convivenza, le quali a loro volta sono tutelate dalla legge positiva contro le forze di dissoluzione sociale che fanno sì che le distinzioni diventino divisioni, opposizione e sopraffazione del più forte rispetto al più debole.

Per lo stesso tendere alla realizzazione di sé nella relazione con l'altro, a ogni essere umano, senza alcuna eccezione, spetta in modo assoluto un “diritto proprio”, secondo la terminologia classica, uno “*ius suum*”, che si afferma nei confronti di ogni altro essere umano indistintamente e che quindi esige un rispetto, senza il quale il soggetto non potrebbe realizzarsi come persona. La relazione tra due o più soggetti, allora, è stabilita proprio nell'affermazione del loro esistere, e del loro esistere con l'esigenza

---

<sup>1</sup> T. GALKOWSKI, *Il "quid ius" nella realtà umana e nella Chiesa*, Coll. Analecta Gregoriana, vol. 269. Series Facultatis Iuris Canonici: sectio B, n. 53, Roma 1996, 354 (sottolineatura dell'autore); cf. anche 201-203.

di realizzarsi nella relazione stessa. In questa dinamica della relazione con l'altro sono le radici del diritto, del "giuridico", come ciò che è dovuto perché legittimamente affermato e preteso. Il "giuridico" indica il rapporto di giustizia che in concreto deve stabilirsi tra i soggetti, che scaturisce dalla loro stessa relazione<sup>2</sup>. Di qui la definizione di giustizia secondo Ulpiano, giureconsulto romano del sec. II-III d.C.: “La giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo” (“*constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”)<sup>3</sup>.

La struttura fondamentale della convivenza umana, allora, non può che basarsi sul diritto fondamentale e indisponibile all'esistenza e sull'obbligo di rispettarla nei confronti di chiunque senza eccezioni dall'inizio fino alla sua conclusione naturale. È l'attribuzione di uno *ius suum* di ciascuno indiscriminatamente, che non può che essere sempre e comunque affermato. Si tratta di un diritto/obbligo limite: andare al di là di esso significa distruggere la convivenza e quindi l'uomo stesso, perché tale diritto/obbligo si basa sulla sua stessa natura relazionale<sup>4</sup>. Si pone qui, per es., bruciante la questione della legalizzazione dell'aborto e dell'eutanasia. Si tratta di situazioni che vengono presentate come rivendicazione di un diritto, quindi come cosa giusta. Ma infrangere la norma limite dell'indisponibilità della vita umana, che dev'essere considerata sacra perché è il presupposto di un'esistenza umana che sia effettivamente tale e che valga la pena di essere vissuta, significa esporre ogni essere umano all'arbitrio di chi fa le leggi di determinare chi ha diritto alla vita e chi no. Ciò vale anche riguardo alla pena di morte. Su questo punto già si era espresso ben quattro volte Giovanni Paolo II nell'Es. ap. *Evangelium vitae* del 25 marzo 1995 (nn. 9; 27; 40; 55-56)<sup>5</sup>. Papa Francesco dopo essere ritornato

---

<sup>2</sup> Cf. J. PIEPER, *Sulla giustizia*, Brescia 1975, 9-26. S. COTTA, *La legislazione tra il divino e l'umano*, in *Diritto divino e legislazione umana*. [a cura di A. FILIPPONIO e R. COPPOLA], Torino 1998, 26-28.

<sup>3</sup> Cf. *Digestum* I,1.

<sup>4</sup> Cf. FRANCESCO, Discorso del 25 settembre 2015 all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco\\_20150925\\_onu-visita.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html).

<sup>5</sup> Cf. *AAS* 87 (1995) 401-522; G. GHIRLANDA, *La pena di morte alla luce di una riflessione teologica del diritto*, in *Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Pena di morte in discussione*, Roma 2007, 89-125.

più volte sull'argomento<sup>6</sup>, con Rescritto *ex audientia* del 2 agosto 2018 ha disposto il cambio del n. 2267 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*, dove adesso si afferma che anche se per molto tempo si è creduto che la pena di morte fosse “una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti [...], per la tutela del bene comune”, attualmente “è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi”, per cui “la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che ‘la pena di morte è inammissibile perché attenta all’invulnerabilità e dignità della persona’, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo”. Il che equivale a dire che la Chiesa, nella comprensione storica della legge naturale, è arrivata alla convinzione che la pena di morte va contro di essa. Allora, lì dove sono ammessi, se si pratica l’aborto, l’eutanasia e la pena di morte, non si viola la giustizia legale, ma si viola la giustizia sostanziale, cioè il diritto nella sua essenzialità, perché si viola il diritto all’esistenza.

Premesso questo, possiamo dire che il diritto come esperienza originale di ogni essere umano scaturisce proprio da "la relazione interpersonale nell'aspetto del dovuto-*debitum*"<sup>7</sup>. Quindi la "relazione con un certo carattere di dovuto definisce le relazioni della persona verso l'altra a causa dell'inclinazione naturale di un individuo umano verso l'altro"<sup>8</sup>.

Il diritto, allora, in quanto esperienza dell'uomo, scaturente dalla sua natura relazionale, è costituito dai rapporti intersoggettivi determinati dalle attribuzioni di valori e beni, diritti soggettivi naturali, in quanto pertinenti all’ uomo per il fatto di esistere, che richiedono rispetto e promozione da parte sia dei singoli soggetti sia della comunità, quindi anche dell'autorità pubblica. In questo modo il diritto, lo "*ius*", come realtà

---

<sup>6</sup> Cf. FRANCESCO, Lettera al Presidente della Commissione Internazionale contro la pena di morte, 15 marzo 2015; in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco\\_20150320\\_lettera-pena-morte.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150320_lettera-pena-morte.html); Discorso all’Assemblea Plenaria del Congresso degli Stati Uniti d’America, 24 settembre 2015, in . [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco\\_20150924\\_usa-us-congress.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html). Vari altri sono stati gli interventi di Papa Francesco contro la pena di morte, ma i due riportati sopra li riteniamo i più significativi.

<sup>7</sup> T. GALKOWSKI, *Il "quid ius" nella realtà umana e nella chiesa*, 226.

<sup>8</sup> *Ibid.* 221.

ontologica, ha come contenuto il giusto, lo "*iustum*", che, in quanto è tale per i soggetti implicati nel rapporto, assume il carattere di un comando, uno "*iussum*". Tutto questo, nell'esperienza umana, viene oggettivato e storicizzato nella legge, nella *lex*, come realtà intenzionale, cioè in un concreto ordinamento giuridico, che esprime e delinea, ma non costituisce, perché priori, le legittime esigibilità reciproche dei soggetti agenti in una società. Così il diritto positivo, come insieme di leggi positive, nella sua funzione di riconoscere – non attribuire –, tutelare e promuovere il diritto proprio, lo "*ius suum*", di ogni soggetto agente in una società, è oggetto della giustizia, proprio perché lo "*ius suum*" è il contenuto della giustizia<sup>9</sup>.

Tutto questo, dal punto di vista cristiano, trova la sua ragione nel fatto che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, che è Uno e Trino. Poiché la relazione tra le tre persone divine è costitutiva dell'essenza di Dio come Uno, la *ratio essendi* dell'uomo, la sua ragion d'essere, è quella della relazione con l'altro, per cui l'uomo si realizza proprio in tale relazionarsi<sup>10</sup>. L'altro fa parte costitutiva della stessa soggettività dell'io. Dice il libro della Genesi: "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina lo creò" (Gn 1,27). La differenza e la reciprocità dei sessi antropologicamente sono segno della diversità dei soggetti in relazione e nello stesso tempo della costitutività della loro mutua relazione per la loro stessa soggettività. Ciò fa sì che la comunione sia la dimensione fondamentale dell'uomo. L'uomo e la donna, come coppia, nella Bibbia sono il segno pieno della divinità della creazione (Gn 1,27) e nello stesso tempo sono modello per tutti gli esseri umani perché chiamati, proprio nella diversità, alla comunione, a immagine e

---

<sup>9</sup> Cf. J. PIEPER, *Sulla Giustizia*, 15-16.

<sup>10</sup> "L'unica essenza divina non va vista in opposizione alla pluralità delle persone né come previa ad esse, ma può essere considerata come la stessa unità e comunione tra loro, il che non significa che questa unità sia conseguenza dell'unione dei tre. L'unità e la trinità sono entrambe assolutamente primarie e originali, nessuna anteriore all'altra. Entrambe hanno il loro unico fondamento nel Padre, che a sua volta è soltanto nella relazione con il Figlio e lo Spirito. Metodologicamente potrà essere valido prendere l'una o l'altra come punto di partenza, ma sempre con la consapevolezza che non esiste né logicamente né ontologicamente una priorità dell'una o dell'altra. [...] Dio è in sé unità e pluralità..." (L. F. LADARIA, *Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità*, Casale Monferrato 1999, 420-421).

somiglianza della prima coppia. Tutta l'umanità deve costituire una comunione tra gli uomini<sup>11</sup>. Ad immagine della prima coppia si ha un'unità strutturale di tutto il genere umano, e nello stesso tempo una distinzione tra le membra di esso<sup>12</sup>.

Gesù, quando è interrogato dai farisei circa il divorzio, rinnova l'indissolubilità del matrimonio, affermando che Mosè ha permesso il divorzio per la durezza del cuore dell'uomo, cioè a causa del peccato, perché secondo l'ordine stabilito da principio non era così (Mt 19,3-9). Gesù ristabilisce l'ordine della creazione, cioè che l'uomo e la donna nella loro unione nel matrimonio sono segno della vita trinitaria, cioè di un'unità inscindibile pur nella differenza, e dell'unità, nella diversità, cui tutta l'umanità è ordinata e che le divisioni sono frutto del peccato<sup>13</sup>.

L'uomo è l'unica creatura che è persona, cioè un ente spirituale libero in relazione agli altri, che, appunto, tende al suo perfezionamento, quindi alla realizzazione di se stesso, proprio in tale essere in relazione. Nell'essere, l'uomo, immagine somigliante di Dio, è posto il fondamento di tutto l'ethos umano, il cui apice è il precetto dell'amore, secondo il quale ogni uomo deve vivere per l'altro. È questa similitudine con Dio che fa sì che l'uomo sia sulla terra la sola creatura che Dio ha voluto per se stessa, e che può ritrovare ed attuare se stessa solo nel sincero dono di sé (GS 24c). Realizzarsi come persona, quindi come essere umano, significa per l'uomo tendere al suo perfezionamento secondo la propria ragion d'essere, la quale è il realizzare sempre più in sé l'immagine di Dio, Uno e Trino, nelle relazioni con gli altri<sup>14</sup>.

La relazione con Dio, poi, definisce la relazione dell'uomo con la realtà creata (Gn 1,28; 2,15) e quindi con i suoi simili (Gn 1, 26b.27; 2,18-23). Per questa ragione è la persona che fonda la vita sociale: l'uomo non è

---

<sup>11</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Mulieris Dignitatem*, 15 ag. 1988, n.7, in *AAS* 80, 1988, 1664-1667; *EV* 11/1206-1345; M. ADINOLFI, *L'uomo e la donna in Gen 1-3*, in *L'antropologia biblica* [a cura di G. De Gennaro], Napoli 1981, 101-109.

<sup>12</sup> Cf. N. M. LOSS, *La dottrina antropologica di Genesi 1-11*, in *L'antropologia biblica*, 176-178; 185-186.

<sup>13</sup> Cf. L. F. LADARIA, *Antropologia teologica*, Casale Monferrato/Roma 1998<sup>2</sup>, 162-165

<sup>14</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. *Mulieris dignitatem*, 7.

persona per il fatto che è sociale, bensì è sociale perché è persona<sup>15</sup>. La comunione che l'uomo deve stabilire con i suoi simili trova la sua ragione ultima e la definizione delle sue strutture fondamentali nel fatto che nella dimensione di relazione all'altro è immagine e somiglianza di Dio. Qui è la dignità dell'uomo. Dio, stabilendo la dignità dell'uomo, creandolo a sua immagine somigliante, determina anche le strutture della convivenza umana, che altrimenti risulterebbe impossibile. Qui si trova la radice di tutti i diritti fondamentali della persona umana e di tutti gli obblighi corrispondenti e della giuridicità dei rapporti intersoggettivi che si hanno nel convivere sociale.

Col peccato l'uomo distrugge le strutture della convivenza umana immanenti alla sua natura e diventa incapace di attuare il progetto di Dio (Gn 3,6-7.16-19; 11,1-9), ma in lui rimane la capacità di ricevere la sanazione da parte di Dio della sua natura e la restaurazione della comunione con Dio e con gli uomini. L'antica Alleanza e la Legge mosaica, la redenzione operata da Cristo, la nuova Alleanza e la Legge dello Spirito, si inseriscono in questa capacità dell'uomo.

L'antica Alleanza, in quanto atto di grazia, riafferma nell'uomo l'immagine di Dio e lo reintegra nei suoi diritti primordiali: la Legge data da Dio è l'espressione, nella sfera della vita sociale e giuridica, della relazione personale di comunione tra Dio e il popolo e tra i membri di esso, la quale è compresa entro l'ambito della giustizia di Dio comunicata agli uomini (Es 19,3-8; 24,1-12; Dt 5,1-21; 7,6-11).

Cristo esalta in modo pieno la dignità di ogni uomo, anche il più piccolo (Mt 18,10-14; 6,25-30; 10,29-31); ma nello stesso tempo realisticamente vede l'uomo nella sua condizione di peccatore (Lc 15,11-32; 13,1-5; Mt 7,9-11; 8,21-22; 26,41; 6,24.25-34; 18,23-34; 20,1-16). Data la condizione dell'uomo, solo Dio lo può restaurare nella comunione con lui e con i suoi simili, quindi Gesù, con l'atto redentivo della sua morte e risurrezione, restituisce all'uomo la sua immagine originaria, in

---

<sup>15</sup>Cf. PAOLO VI, All. al II Congr.Int.Dir.Can., 17 sett. 1973, in *Communicationes* 5 (1973) 125.

quanto l'avvento del Regno di Dio comporta la piena realizzazione dell'uomo secondo il progetto del Creatore (Mc 5,1-17). Cristo restituisce all'uomo la possibilità di ordinare la convivenza sulla base del dono di sé, quindi del rispetto dei diritti di ciascuno, per costruire una società degna dell'uomo.

Proprio per il suo essere relazionale e sociale, l'uomo non è chiamato da solo alla salvezza, ma insieme ad altri, e quindi per il battesimo è aggregato ad una comunità, che è la congregazione e l'assemblea di tutti coloro che nella fede sono salvati in Gesù Cristo, la Chiesa (At 2,41-48; LG 9c; 13a; AG 15b; PO 4a; CD 11a).

## **2.2 Diritto naturale e diritto positivo**

Il problema antropologico soggiacente a tutto quanto fin qui esposto, e che vogliamo esporre sinteticamente, dal punto di vista della riflessione cristiana, è quello del rapporto tra natura e grazia.

Quello che vado dicendo non dev'essere considerato come riguardante solo la persona che vive nella fede cristiana, perché il rapporto tra Dio e l'uomo sempre sussiste, anche quando concretamente l'uomo lo nega e lo rifiuta. La rivelazione giudeo-cristiana svela questa realtà più profonda dell'essere umano.

Natura è la realtà nella quale l'uomo si trova per il fatto stesso di venire all'esistenza. Essa porta in sé da una parte l'immagine di Dio, e quindi in potenza l'apertura a Dio e agli altri, ma dall'altra anche la concupiscenza che, come tendenza al peccato, è possibilità di non attuazione dell'immagine di Dio. Nonostante il peccato, rimane impressa l'immagine e la somiglianza di Dio nella potenzialità della sua realizzazione, che però può attuarsi solo per opera della grazia di Dio che suscita nell'uomo la sua risposta personale, o semplicemente etica o anche di fede, come nel cristiano. In tale risposta, sotto l'impulso della grazia, l'uomo instaura un rapporto, o solo di fatto o pienamente cosciente, di comunione con Dio e con i suoi simili, attua così le potenzialità proprie della sua natura e quindi

nelle sue stesse scelte storiche si realizza sempre più come persona: la persona è così la particolarizzazione storica della natura.

Le radici del diritto, del "giuridico", come ciò che è dovuto perché legittimamente affermato e preteso, l'abbiamo visto, sono nella dinamica della relazione. Il "giuridico", infatti, indica il rapporto di giustizia che in concreto deve stabilirsi tra i soggetti in relazione. Esso scaturisce concretamente dalla relazione nella sua oggettività e non da una norma astratta. Abbiamo già detto che il diritto come esperienza originale di ogni essere umano è la relazione interpersonale vista sotto l'aspetto del dovuto, del *debitum*. Il massimo d'attuazione dell'associabilità da parte dell'uomo si ha nello stabilire un rapporto di comunione con Dio e con suoi simili: in questo l'uomo esprime se stesso come persona, attuando storicamente la sua natura.

Dobbiamo considerare che la natura umana, in quanto condizione creaturale dell'uomo, si pone come la possibilità della comunicazione, all'uomo, della vita divina. Proprio per questo l'essere umano deve avere una consistenza propria - sebbene da considerare sempre nell'ambito della comunicazione divina - altrimenti sarebbe impossibile la stessa comunicazione della vita divina<sup>16</sup>. La natura, allora, è il presupposto estrinseco della grazia, che, in quanto comunicazione della vita divina all'uomo, è il presupposto intrinseco della natura: Dio non può chiamare chi non è Dio alla comunione con lui senza crearlo, ma lo crea per comunicargli la vita divina. Non è mai esistita una natura pura, indipendente dalla grazia: non si dà uomo che non sia chiamato a un'unica vocazione divina, che si dà in Cristo<sup>17</sup>.

Alla natura concreta, quindi alla condizione concreta nella quale l'uomo nasce, appartiene la vocazione divina alla configurazione a Cristo, non ad una natura pura, che nel passato era ipotizzata per sottolineare

---

<sup>16</sup> Cf. L. F. LADARIA, *Ius divinum naturale, La noción de la naturaleza desde el punto de vista de la antropología teológica*, in *Ius divinum*. Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico Venezia 17-21 sett. 2008 (a cura di J. I. ARRIETA), Venezia 2010, 131.

<sup>17</sup>Cf. *Ibid.*, 132.

la gratuità della grazia, ma che finiva per contrapporre natura e grazia. La natura umana è ciò che è aperto all'elevazione soprannaturale e che non può raggiungere alcuna pienezza e nessun fine ultimo senza tale elevazione. Si tratta della realtà creaturale nei suoi contenuti fondamentali: la persona nella sua unità di anima e di corpo, la distinzione e complementarietà dei sessi, la libertà, l'inclinazione a vivere in società, la capacità di conoscere Dio dalle cose create, di conoscere la legge naturale, cioè quella legge intrinseca alla natura delle cose stesse, alla realtà stessa come ci si presenta<sup>18</sup>.

Il fatto che la natura si collochi in un ordine di grazia, non significa che non abbia, come già detto, una sua consistenza e un suo senso, per cui l'uomo, partendo dalla comprensione che ha di se stesso e del mondo che lo circonda, può scoprire una legge della natura che si articola, in virtù del suo essere sociale, in un diritto naturale ("*ius naturale*")<sup>19</sup>.

La legge naturale, scritta nel cuore dell'uomo (Rm 2,15), e il diritto naturale, che è parte di essa, sono contenuti nella natura relazionale dell'uomo, perché scaturenti dalle concrete relazioni stesse da lui stabilite. Anche se, secondo San Tommaso, dall'uomo la legge naturale e il diritto naturale possono essere conosciuti con la ragione, senza la grazia non possono essere seguiti<sup>20</sup>: la legge naturale può essere conosciuta attraverso la retta ragione ("*recta ratio*"), dell'uomo, in quanto partecipazione alla ragione eterna di Dio<sup>21</sup>. È Dio che, secondo il libro della Genesi immette nell'uomo un alito di vita, per cui diventa un essere vivente (2,7), per questo secondo S. Paolo è partecipe della natura divina (At 17, 25.28). Da qui scaturisce la ragionevolezza del diritto naturale, da cui deriva la ragionevolezza delle leggi che nel loro complesso costituiscono il diritto positivo. Il diritto naturale non è estrinseco all'uomo e neppure la legge positiva, perché essa, secondo la definizione di S. Tommaso è

---

<sup>18</sup> Cf. *Ibid.*, 133-134.

<sup>19</sup> Cf. *Ibid.*, 134-135.

<sup>20</sup> Cf. S. TOMMASO, *Summa Theologiae* I-II, q.91, a.2, in corp.; q. 100, a.3, in corp.; *Ibid.*, ad 3<sup>um</sup>

<sup>21</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 93, a. 3, in corp.

“un ordinamento della ragione promulgato per il bene comune da chi ha la cura della comunità” (“*quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam cummunitatis habet promulgata*”)<sup>22</sup>. La legge positiva è però un “ordinamento della ragione” solo in quanto corrisponde alla legge naturale, che è compresa dalla retta ragione dell’uomo, la quale è partecipazione alla ragione eterna di Dio, per il fatto stesso che l’uomo è creato ad immagine somigliante di Dio. È in virtù di questo che la legge positiva può essere giusta, se fornita di ragionevolezza.

Allora, una legge positiva umana obbliga non solo sul piano giuridico, ma anche morale, quando è giusta, cioè quando è secondo la regola della ragione. È secondo la regola della ragione, quando è secondo la ragion d’essere delle cose, cioè secondo il fine per cui esistono (per es., un embrione non esiste per essere conservato in una macchina), ed è secondo la ragion d’essere del costituirsi delle relazioni tra gli esseri umani, cioè secondo il fine per cui si stabiliscono. In questo modo la legge positiva è secondo la legge naturale, quindi giusta<sup>23</sup>. Quando una legge positiva è contraria alla legge naturale non obbliga moralmente, anzi dev’essere disattesa, perché è ingiusta, mancante di ragionevolezza .

Comunque, quando la legge positiva è giusta assicura solo il minimo etico<sup>24</sup> e muta con la storicità dell’uomo e della sua comprensione della legge naturale<sup>25</sup>. Quindi possiamo dire che la legge positiva umana è un’interpretazione culturale e storica della legge naturale, sulla base della retta ragione (“*recta ratio*”), che, conoscendo la legge naturale, cioè la ragion d’essere intrinseca alle cose, la formula in norme positive. Allora, la storicità del diritto positivo riflette la storicità dello sforzo morale dell’uomo di autocomprendersi, per quello che riguarda la sfera della sua vita sociale, sotto l’influsso di quel lume divino che è in lui impresso<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 90, a.4, in corp.

<sup>23</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 95, a. 2, in corp.; q. 96, a. 4, in corp.

<sup>24</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 96, a. 2, in corp.

<sup>25</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 97, a. 1, in corp.

<sup>26</sup> Cf. *Ibid.*, I-II, q. 93, a. 3, in corp.

La legge naturale e il diritto naturale, in quanto inscritti nella natura, trascendono la storia, ma nello stesso tempo, come appena detto, sono storicamente conosciuti ed attuati dall'uomo. L'atto personale di risposta dell'uomo, che sia nella fede o no, ma sempre comunque sotto l'impulso della grazia, conduce alla decisione che, seguendo la legge naturale e il diritto naturale in un dato comportamento, compie la natura. Ma questo lo potrà fare se nella sua vita segue la sua retta ragione che gli fa scoprire la ragion d'essere delle cose ed agire rispettandola.

L'atto personale dell'uomo, sia che questi viva nella fede oppure no, come dice S. Paolo, sarà giusto oppure no, se segue la legge che è iscritta nel suo cuore oppure no. Dice S. Paolo: "Quando i pagani, che non hanno la legge [di Mosè], per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo la legge, sono legge a se stessi; essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo..." (Rm 2,14-16). Quanto dice S. Paolo è di fondamentale importanza, in quanto ognuno, che viva la fede o no, alla fine verrà giudicato, in base alla sua coscienza, secondo i segreti del suo cuore.

La legge naturale e il diritto naturale esprimono, come realtà ontologiche, la dignità della persona umana nel determinarne i doveri e i diritti naturali. Sulla base dell'autocomprensione che l'uomo ha, il diritto naturale viene storicizzato nel diritto positivo di una qualsiasi società, il quale così esprime di fatto la giustizia di Dio, che s'identifica con la sua volontà che l'uomo realizzi la sua immagine e in questo modo si attui sempre più come persona, nella massima effettuazione possibile della sua associabilità. Riguardando l'uomo come tale, quanto detto vale per qualsiasi ordinamento giuridico.

Il diritto, o il "giuridico", non coincide con il legale. La norma scritta presuppone un contesto valoriale, cioè quei principi guida ai quali una società è ancorata. Nella società civile, detto ruolo guida è costituito dalla

Costituzione, che esprime i valori fondanti e i criteri di riferimento imprescindibili per le leggi che ordinano la società. Possiamo dire che le norme costituzionali sono l'anima dell'ordinamento, mentre le leggi ne costituiscono piuttosto il corpo<sup>27</sup>. Ciò è vero perché la legittimità delle leggi è data dalla Costituzione, come sovraordinata ad esse, ma ciò è insufficiente, perché una Costituzione costituisce un diritto positivo, risultato spesso, almeno nei sistemi democratici, di un compromesso tra partiti politici, quindi spesso frutto di calcoli di opportunità politica, per cui non possiamo dire in assoluto che la Costituzioni traducono in norme vincolanti un comune sentire pregiuridico di natura morale. Una Costituzione, per es., potrebbe stabilire, per compromesso politico, che il matrimonio non è fondato sull'unione tra persone di diverso sesso. In un sistema totalitario e dittatoriale l'ordinamento giuridico anziché essere volto alla protezione dei diritti delle persone è strumento di oppressione e di privazione delle libertà fondamentali. Inoltre, tale tipo di governo prima o poi è abbattuto e viene fatta un'altra Costituzione. L'anima di ogni ordinamento non può che essere costituita dai principi di diritto naturale, che scaturiscono dalla stessa natura delle relazioni tra gli agenti in una società e che ogni uomo anche non credente può conoscere, se si pone nella disposizione di usare la sua razionalità, nella ricerca della giustizia sostanziale e non solo legale. Come già dicevo, se una legge positiva è contraria alla legge naturale, quindi confligge con la propria coscienza morale, va disattesa perché la coscienza deve attuare la giustizia sostanziale.

### **3. La giustizia evangelica**

Per comprendere più profondamente il concetto di giustizia, conviene approfondire la visione della giustizia che incontriamo nella Bibbia.

---

<sup>27</sup> Cf. O. DE BERTOLIS, *Il metodo del diritto*, in *La Civiltà Cattolica* 164/I, 2013, 157.

Nell'Antico Testamento la giustizia, nella sua essenza è costituita da una relazione dell'uomo con Dio. Dio, dando i comandamenti afferma innanzitutto: "Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù" (Es 20; Lv 19; Dt 5:). L'azione salvifica di Dio verso il suo popolo è, poi, unita sempre alla misericordia (Sl 33,5; 36,11; 40,11; 143,1) e costituisce piuttosto un ambito in cui l'uomo è messo per poter essere giusto ed agire giustamente (Pr 20,28; Is 16,5). In questo modo esiste una sola giustizia, quella di Dio che s'incarna nella giustizia dell'uomo che fa leggi giuste, emette giudizi giusti e si comporta giustamente con gli altri, in virtù della partecipazione alla giustizia divina (Dt 1,16-17).

Cristo nella Nuova ed Eterna Alleanza, adempie ogni giustizia divina, cioè la volontà divina che tutti gli uomini siano salvati (1Tim 2,4), e pone il fondamento angolare di ogni giustizia umana: chi crede in lui è fatto giusto e può compiere opere di giustizia, perché vive in Dio e secondo Dio (Gv 3,18-21; 5,19-30; 1Gv 2,29; 2Cor 6,14-18; Gal 5,13-14; Ef 2,8-9.19). Nella morte e resurrezione di Cristo, Dio restituisce all'uomo la relazione di comunione con lui e con i suoi simili, perduta con il peccato. Così l'uomo viene reintegrato pienamente nella sua dignità di figlio di Dio e nei suoi originari e fondamentali diritti, senza distinzione alcuna (Lc 15,20-24; Gal 3,26-29; Ef 2,11-22; 1Cor 12, 12-13; Rm 8,14-17.28-30; 1Gv 3,1-2). Per questo la persona umana non sottostà più alla schiavitù del peccato, né si conforma all'angusta giustizia distributiva o pareggiatrice<sup>28</sup>.

La giustizia evangelica, dice Gesù, deve superare la giustizia degli scribi e dei farisei (Mt 5, 20), in quanto la sua comprensione dev'essere in relazione alla persona di Gesù che adempie ogni giustizia, tutta la volontà di Dio Padre espressa nell'Alleanza (Mt 3,15). La giustizia instaurata da Cristo, anche se in continuità con quella dell'Antica Alleanza, è nuova perché attua pienamente l'essere con l'uomo da parte

---

<sup>28</sup> Cf. J. PIEPER, *Sulla giustizia*, 54-61; G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, Roma 1959, 59-85).

di Dio, e, in quanto tale, è il fondamento di ogni possibilità di realizzazione da parte dell'uomo del suo essere con Dio e con i fratelli (Mt 1,23; 18,20; 28,20). È tale nuova giustizia che rende possibile la realizzazione piena della vera giustizia da parte dell'uomo, cioè del suo porsi in una relazione di comunione e di amore con Dio ed i fratelli.

La giustizia evangelica esige qualcosa di più del solo rispetto esteriore della legge nelle relazioni intersoggettive. Esige degli atteggiamenti interiori, che riguardano la sfera morale, quindi supera il concetto di giustizia puramente legale. In nome della giustizia legale distributiva, infatti, può essere commesso il massimo dell'ingiustizia ("*summum ius summa iniuria*"), in quanto può essere violata la giustizia sostanziale.

In Mt 20,1-16 incontriamo la parabola detta degli operai della vigna o dell'operaio dell'ultima ora. Essa è sconcertante, perché contraddice la giustizia distributiva. Innanzitutto Gesù vuole affermare che la salvezza è un dono che nessuno può pretendere, ma dev'essere ricevuto come tale, quindi non si deve essere invidiosi o gelosi se tale dono lo ricevono anche coloro che si convertono all'ultimo momento, perché ciò che Dio desidera è che tutti si salvino. Questo è il senso fondamentale della parabola, ma da essa si trae anche un ulteriore significato complementare. È da tener presente che un denaro allora era il minimo necessario per una persona per sopravvivere un giorno. Trovando ingiusto quelli della prima ora il comportamento del padrone, implicitamente volevano che, se loro ricevevano un denaro, come pattuito, gli altri ricevessero, secondo la giustizia distributiva, molto meno di un denaro, ma così quelli dell'ultima ora quel giorno sarebbero stati condannati alla fame. Qui è l'animo ingiusto di quelli della prima ora, per cui, secondo le parole finali della parabola, da primi sono ultimi e debbono percorrere un cammino per ritornare primi, cioè per comprendere che il proprio diritto non può essere rivendicato a scapito di altri, perché ognuno ha diritto al minimo per la sussistenza. Se l'affermazione del proprio diritto porta alla negazione del

diritto altrui all'esistenza, s'infrange qualcosa di più fondamentale pertinente alla natura stessa dell'essere umano, l'associabilità<sup>29</sup>.

La rivelazione biblica porta ad una comprensione più profonda dell'esperienza umana della giustizia, quindi del diritto, che si fonda, appunto, nell'associabilità che strutturalmente fa parte della natura dell'uomo. L'attività giuridica si esprime sia nella formulazione di leggi positive che indicano il modo in cui tale associabilità deve attuarsi in concreto, affermando i diritti che debbono essere rispettati e i doveri che debbono essere attuati; sia nei giudizi che vengono emessi quando il rapporto di associabilità non si stabilisce spontaneamente, perché non vengono rispettati i diritti in questione.

Dato che ogni atto giusto compiuto dall'uomo è manifestazione e attuazione della giustizia divina, perché Dio è l'unico giusto, secondo la Scrittura l'uomo può conoscere la volontà di Dio, che si esprime per mezzo della giustizia, *hic et nunc* attuantesi nelle leggi o nei giudizi umani, solo grazie all'azione di Dio. La giustizia biblica, sebbene differisca dalla nozione di giustizia elaborata dalla filosofia greca e ricevuta dalla giurisprudenza romana, secondo il principio, che abbiano già enunciato, "dare a ciascuno il suo" ("*suum cuique tribuere*"), tuttavia non l'esclude. Infatti, sebbene la Scrittura, nel suo riferirsi costante alla volontà salvifica di Dio - nel quale la giustizia è unita strettamente alla sapienza, la benignità e la misericordia - riveli la dimensione metafisica più profonda della giustizia, tuttavia non esclude che l'attuazione storica della giustizia di Dio avvenga secondo la regola del "*dare a ciascuno il suo*", ma con un nuovo contenuto, in modo che ognuno sia accolto non solo come "socio", ma anche come prossimo, come fratello (Es 23,9; Mt 5,43-47). S. Paolo dice: "Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole". Ciò che dev'essere dato agli altri, il *debitum*, è l'amore, che diventa un'esigenza di giustizia. Così il concetto

---

<sup>29</sup> Cf. L. DI PINTO, *Amore e giustizia. Il contributo specifico del Vangelo di Matteo*, in *Amore – Giustizia. Analisi semantica dei due termini e delle loro correlazioni nei testi biblici veterotestamentari e neotestamentari* (a cura di G. DE GENNARO), L'Aquila 1980, 374-386.

di giustizia non è univoco, ma analogo. La giustizia in quanto tale è solo di Dio ed è stata rivelata pienamente in Gesù Cristo: secondo tale modello divino viene attuata dagli uomini solo quando è partecipazione interna e immagine esterna di essa<sup>30</sup>.

In quest'ottica la legge positiva umana perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il diritto non si identifica più semplicemente con essa; tuttavia, proprio in questo la legge umana viene valorizzata in quanto è vista come espressione della giustizia di Dio. Dobbiamo considerare le cose sì *sub ratione iusti*, nella prospettiva del giusto, ma di uno *iustum*, un giusto, che non può essere considerato che *sub ratione Dei*, nella prospettiva di Dio. Solo in questa prospettiva il superamento del legalismo potrà non cadere nel mero soggettivismo, ma sarà ricerca di “un diritto oggettivo”, cioè della concreta verità intrinseca alla relazione o alle relazioni che sono da regolare, in altre parole lo *iustum*, il giusto in concreto nei singoli casi, che corrisponde alla giustizia sostanziale<sup>31</sup>. Le relazioni sgorgano dalla natura stessa dell'uomo, quindi dal diritto divino naturale.

#### 4. Conclusione

Siamo partiti dalla considerazione della distinzione tra il diritto nella sua globalità ed essenzialità e il diritto positivo, come l'insieme di leggi che l'uomo si dà. Il riferimento all'essenza del diritto conduce ad una verità oggettiva secondo la quale debbono attuarsi i rapporti tra i membri di una società, quindi ad una giustizia oggettiva che deve trovare espressione nelle leggi positive nel momento sia della loro formulazione sia della loro applicazione nella cura ordinaria della vita della società sia nei giudizi che vengono pronunciati nei tribunali.

---

<sup>30</sup> PAOLO VI, All. al Congr.Int.Dir.Can., 19 febb. 1977, in *AAS* 69 (1977) p.211; GIOVANNI PAOLO II, All. alla R.Rota, 17 febb. 1979, in *AAS* 71 (1979) pp.423; 426; All. al VII. corso agg.can., 13 dic. 1979, *Ibid.*, pp.1529-1531.

<sup>31</sup> Cf. BENEDETTO XVI, All. R.Rota, 21 genn. 2012, *AAS* 104 (2012) 105; FRANCESCO, All. R. Rota, 27 genn. 2022, *AAS* 114 (2022) 247-252; All R.Rota, 25 genn. 2024, *AAS* 116 (2024) 241-242; Leone XIV, All. R. Rota 26 genn. 1026, *L'Osservatore Romano* 26 genn. 2026, 5.

Tale giustizia oggettiva è la giustizia divina che, appunto, deve trovare espressione nella giustizia umana attraverso le leggi e i giudizi.

S. Tommaso afferma che la giustizia è talvolta chiamata verità (“*Quandoque iustitia veritas vocatur*”) <sup>32</sup>, quindi la giustizia umana deve riflettere la verità, proprio perché la giustizia esige di essere attuata secondo la retta ragione, cioè secondo verità. Compito di ogni ordinamento giuridico, infatti, è il servizio della verità, come unico fondamento valido su cui può reggersi la vita personale e sociale<sup>33</sup>. È, quindi, necessario che le leggi umane rispecchino la verità delle relazioni. Ovviamente, ciò vale anche riguardo alla loro concreta applicazione<sup>34</sup>. S. Tommaso basa la sua concezione giuridica sull’oggettivo ordinamento delle cose e non semplicemente sulla volontà del legislatore<sup>35</sup>.

Allora, dato che il diritto è una scienza pratica, quando si mette la giustizia in rapporto alla verità, quest’ultima non è intesa come una proposizione che in astratto dice ciò che deve essere, ma come concreta esigenza che i soggetti in relazione devono riconoscere e alla quale devono aderire proprio perché è riconosciuta come verità nella sua oggettività. È la stessa esigenza di verità che si traduce in giustizia. Alla verità si deve aderire. Preoccupazione del legislatore e di coloro che applicano la legge sarà, rispettivamente, di creare ed applicare norme basate sulla verità di ciò che è doveroso nelle relazioni sociali e personali. L'autorità legittima dovrà poi impegnarsi e promuovere la retta formazione della coscienza personale, perché, se ben formata, la coscienza aderisce naturalmente alla verità ed avverte in se stessa un principio di obbedienza che la spinge ad adeguarsi alla direttiva della legge<sup>36</sup>.

Questo ci dice che il diritto naturale non consiste in un insieme di concetti astratti, ma è dato dalla concreta esigenza di giustizia intrinseca alla verità che costituisce le relazioni stesse. Non è un concetto astratto che

---

<sup>32</sup> Cf. *Summa Theologiae* II-II, q. 58, art. 4 ad 1.

<sup>33</sup> GIOVANNI PAOLO II, All. alla R.Rota, 18 genn. 1990, *AAS* 82 (1990) 875.

<sup>34</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, All. R.Rota, 28 genn. 1994, *AAS* 86 (1994) 948.

<sup>35</sup> Cf. O. DE BERTOLIS, *Il diritto in San Tommaso d'Aquino. Un'indagine filosofica*, Torino 2000, 34.

<sup>36</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, nn. 75; 60, *AAS* 85 (1993) 1133-1228.

la vita di ogni essere umano dev'essere rispettata e tutelata dal suo nascere fino alla sua fine naturale, ma scaturisce dalla relazione stessa che con qualsiasi essere umano dev'essere stabilita, altrimenti la convivenza diventa impossibile e la vita umana sta sottomessa all'arbitrio umano.

Evidentemente tutto questo ha le sue conseguenze nell'ambito dell'interpretazione e applicazione della legge. L'applicazione del metodo giuridico, che usa i mezzi interpretativi offerti nell'ambito sia ecclesiastico che statale, fa emergere la verità giuridica, che è lo *iustum*, il giusto nel caso concreto, dal significato proprio della legge, nell'orizzonte della verità data dal diritto naturale riguardante la realtà, che dev'essere regolata. In questo modo nel momento applicativo della legge positiva si rende presente lo *ius*, la giustizia, cioè la volontà di Dio in concreto, il diritto naturale.

L'ordine di giustizia di qualsiasi ordinamento giuridico appartiene alla storia, in quanto vive e si evolve nella dimensione storica, e quindi le sue istituzioni sono da comprendersi entro i limiti storici, ma nello stesso tempo è ordinato all'instaurazione di quell'ordine di giustizia definitiva, di quel diritto, che si avrà quando, alla fine dei tempi, sarà rivelato e instaurato in pienezza il Regno di Dio (LG 5). Alla fine dei tempi l'attuale ordine di giustizia, nella misura in cui è stato una storicizzazione della volontà di Dio, sarà riconosciuto: l'ordine attuale di giustizia è volto a quello definitivo ed eterno (Mt 7,2; 5,6; Rm 2,12-16). Il fondamento del fenomeno del diritto, l'associabilità dell'uomo, che già veniva illuminato dalla rivelazione dell'Antico Testamento, giunge alla pienezza di comprensione nelle sue radici antropologiche più profonde, che ci sono date dalla rivelazione dell'atto redentivo di Cristo, che rende possibile l'istaurazione da parte dell'uomo di un vero ordine di giustizia.

Gianfranco Card. Ghirlanda S.J.